



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITA'
AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA
PEMAC IV

Elementi necessari ai sensi dei capi I (Disposizioni comuni), II (Controllo) e III (Disposizioni specifiche per diverse categorie di aiuti) del regolamento (UE) n. 1388 della Commissione, del 16 dicembre 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti, come modificato dal Regolamento (UE) 2020/2008 della Commissione dell'8 dicembre 2020.

(Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2017-2019 prorogato per l'annualità 2021)

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “*Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modifiche ed integrazioni*”;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”;

Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, recante “*Orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57*”;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante “*Modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38*”;

Visti in particolare gli articoli 16, 17 e 18 che prevedono, rispettivamente, forme di finanziamento di iniziative a sostegno della cooperazione, dell'associazionismo, dei lavoratori dipendenti sulla base di programmi annuali e pluriennali predisposti dalle associazioni nazionali riconosciute delle cooperative della pesca e dell'acquacoltura, dalle associazioni nazionali riconosciute delle imprese di pesca e delle imprese di acquacoltura, dalle organizzazioni sindacali nazionali stipulanti il contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento nel settore della pesca e dell'acquacoltura;

Visto il decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla legge n. 10 del 26 febbraio 2011, recante “*Proroga dei termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie*”;



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITA'
AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA
PEMAC IV

Visto in particolare l'articolo 2, comma 5-*undecies*, del sopracitato decreto legge n. 225 del 29 dicembre 2010, che dispone: “*sono destinatari degli interventi del Programma nazionale (...) relativamente alle iniziative di cui agli articoli 16, 17 e 18 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, le associazioni nazionali riconosciute delle cooperative della pesca, le associazioni nazionali delle imprese di pesca con rappresentanza diretta nel CNEL, le associazioni nazionali delle imprese di acquacoltura e le organizzazioni sindacali nazionali stipulanti il contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento nel settore della pesca e gli enti bilaterali previsti da tale contratto collettivo di riferimento del settore, i consorzi riconosciuti ed i soggetti individuati in relazione ai singoli interventi previsti dal Programma nazionale*”;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 105 del 27 febbraio 2013, recante “*Organizzazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, a norma dell'articolo 2, comma 10-ter, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135*”;

Visto il regolamento (UE) n. 1388 della Commissione, del 16 dicembre 2014, come modificato dal Regolamento (UE) 2020/2008 della Commissione dell'8 Dicembre 2020, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, in particolare gli articoli 29 e 33;

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 2016 di adozione del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2017-2019, registrato dalla Corte dei Conti in data 17 febbraio 2017 al n. 134, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 63 del 16 marzo 2017;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 143 del 17 luglio 2017 recante “*adeguamento dell'organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177*”;

Visto il decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97*”;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 25 dell'8 febbraio 2019, recante “*Organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, a norma dell'articolo 1, comma 9, del decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97*”;



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITA'
AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA
PEMAC IV

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 179 del 5 dicembre 2019 recante “Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132”.

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 53 del 24/03/2020 recante “Regolamento recante modifica del D.P.C.M. 05/12/2019, n. 179, concernente la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali”.

Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante “Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”.

Visto in particolare l’articolo 1, comma 517, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che stabilisce: “È disposta la proroga al 31 dicembre 2020 del Programma nazionale triennale della pesca e dell’acquacoltura 2017-2019, di cui all’articolo 2, comma 5-decies, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10” al fine di garantire anche dal punto di vista temporale e gestionale il corretto e pieno svolgimento, nonché il buon fine delle misure attivate con il Programma Nazionale Triennale della pesca e dell’acquacoltura 2017-2019, consentendo altresì la piena realizzazione delle azioni a sostegno del settore, nonché di coordinare la scadenza del Programma con quella già prevista dal FEAMP;

Visto il decreto ministeriale prot. n. 1710 del 23/01/2020, notificato alla Commissione europea in data 31/01/2020, recante elementi necessari ai sensi dei capi I (Disposizioni comuni), II (Controllo) e III (Disposizioni specifiche per diverse categorie di aiuti) del regolamento (UE) n. 1388 della Commissione, del 16 dicembre 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti, relativo al Programma nazionale triennale della pesca e dell’acquacoltura 2017-2019 prorogato per l’annualità 2020;



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA
PEMAC IV

Visto l'articolo 14 bis della legge 5 giugno 2020 n. 40 di conversione del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante *“misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”*, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 143 del 6 giugno 2020, che ha previsto la Proroga del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura anche per l'anno 2021, statuendo testualmente che *“Al fine di assicurare la continuità delle azioni previste dallo strumento programmatico nazionale del settore ittico nel periodo di emergenza da COVID-19, è disposta la proroga al 31 dicembre 2021 del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2017-2019, di cui all'articolo 2, comma 5 - decies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, già prorogato al 31 dicembre 2020 dall'articolo 1, comma 517, della legge 27 dicembre 2019, n. 160”*.

Vista la Tabella allegata al suddetto Programma, che definisce gli stanziamenti di previsione della spesa per gli anni 2017-2019, e indica, tra gli altri, il capitolo 1477 denominato *“Spese a favore delle Associazioni di categoria e organismi specializzati per la realizzazione di programmi di sviluppo del settore della pesca ed in particolare nel campo della formazione, informazione e qualificazione professionale”* ed il capitolo 1488 denominato *“Spese connesse alla promozione dell'Associazionismo sindacale e al finanziamento di opportunità occupazionali”*;

Considerata la necessità di individuare nuovamente, per l'annualità 2021 prorogata, apposita base normativa per l'attuazione delle misure del regolamento (UE) n. 1388/2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore degli operatori del settore della pesca e dell'acquacoltura;

Visto, in particolare, l'articolo 29 del regolamento (UE) n. 508/2014 – misura 1.29 *“Promozione del capitale umano, creazione di posti di lavoro e del dialogo sociale”*, che ha l'obiettivo di sostenere la formazione professionale, l'apprendimento permanente e favorire la divulgazione delle conoscenze contribuendo a migliorare la competitività degli operatori nonché a promuovere il dialogo sociale;

Considerato che i soggetti destinatari degli aiuti per la formazione, l'informazione e la qualificazione professionale, attraverso la realizzazione di programmi di sviluppo del settore pesca, nonché della promozione dell'associazionismo sindacale e del finanziamento di opportunità occupazionali sono gli operatori di settore

DECRETA



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA
PEMAC IV

Articolo 1

(Oggetto e finalità)

1. Il presente decreto disciplina le modalità di attuazione degli interventi previsti dal Programma Nazionale Triennale della pesca e dell'acquacoltura 2017-2019, prorogato per l'annualità 2021, relativi alle azioni di cui ai capitoli 1477 (realizzazione di programmi di sviluppo del settore della pesca ed in particolare nel campo della formazione, informazione e qualificazione professionale) e 1488 (promozione dell'associazionismo sindacale e finanziamento di opportunità occupazionali), da attuare secondo le regole degli aiuti di Stato. In particolare, ai sensi degli articoli 16 e 33 del regolamento (UE) n. 1388/2014 della Commissione, del 16 dicembre 2014, come modificato dal Regolamento (UE) 2020/2008 della Commissione dell'8 dicembre 2020, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti in favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L. 369 del 24 dicembre 2014).

Articolo 2

(Regime di aiuti per la formazione, l'informazione e la qualificazione professionale, la promozione dell'associazionismo sindacale ed il finanziamento di opportunità occupazionali)

1. Il regime di aiuti per la realizzazione di programmi di sviluppo del settore della pesca e acquacoltura ed in particolare nel campo della formazione, informazione e qualificazione professionale, nonché per la promozione dell'associazionismo sindacale e il finanziamento di opportunità occupazionali, di cui al presente decreto, è concesso ai sensi del regolamento (UE) n. 1388 della Commissione, del 16 dicembre 2014, che li dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Articolo 3

(Beneficiari e campo di applicazione)

1. I soggetti destinatari dell'aiuto che promuove il capitale umano e il dialogo sociale attraverso iniziative inerenti la formazione, l'informazione e la qualificazione professionale nonché di promozione dell'associazionismo sindacale e di finanziamento di opportunità occupazionali sono gli operatori di settore.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA
PEMAC IV

2. Per tutte le misure di aiuto di cui al presente decreto, sono esclusi dagli interventi:
- a) gli aiuti concessi alle imprese in difficoltà, così come definite all'articolo 1, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1388/2014, come modificato;
 - b) i regimi di aiuti che non escludono esplicitamente il pagamento di aiuti individuali a favore di un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno;
 - c) le misure di aiuto di Stato che di per sé, o a causa delle condizioni cui sono subordinate o per il metodo di finanziamento previsto, comportano una violazione indissociabile del diritto dell'Unione europea, in particolare: a) gli aiuti la cui concessione è subordinata all'obbligo per il beneficiario di avere la propria sede in Italia o di essere ivi stabilito prevalentemente. È tuttavia ammessa la condizione di avere una sede o una filiale in Italia al momento del pagamento dell'aiuto; b) gli aiuti la cui concessione è subordinata all'obbligo per il beneficiario di utilizzare prodotti o servizi nazionali.

Articolo 4

(Soglie di notifica)

1. Per quanto riguarda la formazione, l'informazione e la qualificazione professionale, nonché la promozione dell'associazionismo sindacale ed il finanziamento di opportunità occupazionali, sono esclusi gli aiuti a favore di progetti con spese ammissibili superiori a 2 milioni di euro, nonché gli aiuti di importo superiore a 1 milione di euro per beneficiario e per anno. Tali soglie non possono essere eluse mediante il frazionamento artificiale dei regimi di aiuto o dei progetti di aiuto.

Articolo 5

(Condizioni per l'esenzione)

1. Durante il periodo di concessione dell'aiuto, i beneficiari devono rispettare le norme della politica comune della pesca. Qualora durante tale periodo si constati che il beneficiario non rispetta tali norme, l'aiuto percepito sarà rimborsato in proporzione alla gravità dell'infrazione.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITA'
AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA
PEMAC IV

Articolo 6

(Effetto di incentivazione)

1. Il presente decreto si applica unicamente agli aiuti che hanno un effetto di incentivazione, secondo quanto specificato al paragrafo 2 dell'articolo 6 del regolamento (UE) n. 1388/2014 come modificato.

Articolo 7

(Forma dell'aiuto, spese ammissibili e intensità di aiuto)

1. Gli aiuti di cui al presente decreto sono concessi sotto forma di contributo. Ai fini del calcolo dell'intensità di aiuto e dei costi ammissibili, tutte le cifre utilizzate sono intese al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. I costi ammissibili sono accompagnati da prove documentarie chiare, specifiche e aggiornate.

2. Sono ammissibili gli interventi per:

- a) la formazione professionale, l'apprendimento permanente, progetti comuni, la diffusione delle conoscenze di carattere economico, tecnico, normativo o scientifico e delle pratiche innovative, nonché l'acquisizione di nuove competenze professionali, connesse in particolare alla gestione sostenibile degli ecosistemi marini, l'igiene, la salute, la sicurezza, le attività nel settore marittimo, l'innovazione e l'imprenditoria;
- b) i collegamenti in rete e gli scambi di esperienze e buone pratiche tra le parti interessate, comprese le organizzazioni che promuovono le pari opportunità tra uomini e donne, il ruolo delle donne nelle comunità di pescatori e i gruppi sottorappresentati presenti nel settore della pesca costiera artigianale o della pesca a piedi;
- c) il dialogo sociale a livello dell'Unione, nazionale, regionale o locale che coinvolga i pescatori, le parti sociali e altre parti interessate.

3. Sono ammissibili le seguenti categorie di spesa:

- costi sostenuti per l'attuazione dell'operazione;
- costi di investimento connessi all'attività di progetto.
- investimenti in programmi informatici necessari alla realizzazione del progetto;
- retribuzioni e oneri del personale dipendente strettamente connessi alla realizzazione dell'intervento;



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA
PEMAC IV

- viaggi e trasferte del personale;
 - utilizzo delle attrezzature per la realizzazione dell'operazione: ammortamenti, noleggi e *leasing*;
 - costi di diffusione per la pubblicizzazione e promozione del progetto: elaborazione *report*, materiali di diffusione, incontri e seminari, locazioni e utenze, noleggi e *leasing* di attrezzature, altri servizi di supporto quali allestimenti, interpretariato, animazione, spazi pubblicitari, ecc.;
 - spese generali: si tratta di spese collegate all'operazione finanziata e necessarie all'esecuzione del Programma. Sono spese quantificate forfettariamente e ammissibili fino ad una percentuale massima dell'8% del programma approvato.
4. Per quanto riguarda l'intensità dell'aiuto pubblico, si fa riferimento a quanto stabilito dalle deroghe dell'articolo 95 del regolamento (UE) n. 508/2014.
5. L'aiuto pubblico potrà arrivare ad una intensità compresa tra il 50% e il 100%, fino al 100% della spesa totale ammissibile, ove gli interventi soddisfino tutti i seguenti criteri:
- interesse collettivo;
 - beneficiario collettivo;
 - elementi innovativi, se del caso, a livello locale.

Articolo 8

(Cumulo)

6. In conformità all'articolo 8 del regolamento (UE) n. 1388/2014 come modificato, per gli aiuti, al fine di verificare il rispetto delle soglie di notifica e delle intensità massime di aiuto, si terrà conto dell'importo totale del finanziamento pubblico a favore dell'attività sovvenzionata, indipendentemente dal fatto che il sostegno sia finanziato tramite risorse locali, regionali, nazionali o dell'Unione europea.
7. Le agevolazioni potranno essere cumulate con:
- altri aiuti di Stato, purché le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili;
 - altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili (in tutto o in parte coincidenti), unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITA'
AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA
PEMAC IV

o dell'importo di aiuto più elevati applicabili alle agevolazioni di cui al presente decreto
in base al regolamento (UE) n. 1388/2014 come modificato.

8. Tutte le agevolazioni di cui al presente decreto non potranno essere cumulate con aiuti
“*de minimis*” relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta ad un'intensità di
aiuto superiore ai livelli stabiliti dal regolamento (UE) n. 1388/2014 come modificato.

Articolo 9

(Pubblicazione e informazione)

1. Il Ministero si impegna a trasmettere alla Commissione europea, entro venti giorni
lavorativi prima dell'entrata in vigore del regime di aiuti di Stato, una sintesi delle informazioni
concernente gli aiuti concessi per la formazione, l'informazione e la qualificazione
professionale, nonché la promozione dell'associazionismo sindacale ed il finanziamento di
opportunità occupazionali, secondo il modello di cui all'allegato II del regolamento (UE) n.
1388/2014 come modificato, nonché un *link* che fornisce accesso al testo integrale della misura
di aiuto, e di pubblicare il regime di aiuti sul proprio sito *internet* del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali www.politicheagricole.gov.it, così come previsto all'articolo 9
del regolamento (UE) n. 1388/2014.

2. Il Ministero si impegna a rispettare gli obblighi di informazione di cui ai paragrafi da 1
a 3 dell'articolo 9 e all'articolo 11 del regolamento (UE) n. 1388/2014 come modificato.

Roma,

Riccardo Rigillo
Direttore Generale
(firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.)

Il Dirigente: Iacovoni
(firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.)